



**CITTÀ DI GRUGLIASCO**  
***PROVINCIA DI TORINO***

***REGOLAMENTO COMUNALE***

***ORTI URBANI***

**ART. 1**  
**DEFINIZIONE ED OBIETTIVI**

1. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di stimolare la coscienza collettiva nell'elaborazione di una immagine nuova di Grugliasco, capace di recuperare un rapporto positivo con l'ambiente e di coinvolgere i cittadini nella costruzione di una città moderna, meno alienante, più a misura d'uomo, concede in uso lotti di terreno, ciascuno di 70 mq. circa, destinati a coltivazione agricola.

**ART. 2**  
**GESTIONE**

1. Il Comune provvede direttamente, o tramite l'attività di soggetti all'uopo individuati dall'amministrazione stessa (di seguito "Gestore"), alla gestione degli orti urbani e dei rapporti con e fra gli assegnatari dei singoli orti.

2. Al fine di promuovere l'inclusione sociale e il valore della partecipazione ai percorsi di crescita della comunità, e riconoscendo il valore della coltivazione agricola come strumento utile a migliorare la qualità della vita della Città, Il Comune o il il soggetto Gestore degli Orti Urbani, potrà avvalersi di organizzazioni del terzo settore, e soggetti senza scopo di lucro, individuate secondo le modalità previste dalla legge, ai quali affidare attività di controllo diretto degli orti e di piccola manutenzione ordinaria. Ogni altra forma aggregativa che dovesse costituirsi tra gli assegnatari, non sarà riconosciuta dall'Amministrazione quale referente per la gestione degli orti urbani.

**ART 3**  
**CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1. Ogni orto urbano viene assegnato con apposito atto del Gestore, sulla base di graduatoria composta e redatta dal Gestore ed approvata dal Comune.

2. I lotti di terreno vengono assegnati esclusivamente a cittadini residenti in Grugliasco da almeno due anni ed aventi almeno 45 anni di età alla data di presentazione della domanda, con un reddito del nucleo familiare non superiore ad Euro 50.000,00 (con esclusione dal computo del reddito dell'eventuale trattamento di fine rapporto percepito).

Le istanze di assegnazione saranno suddivise nelle seguenti categorie:

- a) pensionati;
- b) altre categorie di cittadini.

Per ogni singola categoria sarà formato un elenco e conseguente graduatoria di iscrizione.

3. L'assegnazione dei lotti sarà così distribuita: 80% alla categoria dei pensionati, 20% alle altre categorie, con approssimazione per arrotondamento ai numeri interi positivi; l'arrotondamento è calcolato per eccesso nei pensionati e per difetto nella categoria altro. Si procede all'assegnazione dei lotti attingendo dalle rispettive graduatorie di iscrizione. Si procede cioè attingendo dalla lista dei pensionati sino ad assegnazione di n. 4 orti per poi attribuire il quinto orto ad un soggetto della categoria "altro", e così via fino ad esaurimento degli orti resisi disponibili.

4. Ogni graduatoria cessa di avere effetto il 31 dicembre.

5. In corso d'anno, gli orti che dovessero rendersi disponibili per rinuncia, decadenza o revoca dei concessionari, ed eventuali nuovi lotti che dovessero essere realizzati, potranno essere assegnati utilizzando la graduatoria vigente. Le assegnazioni effettuate durante l'anno avvengono, in coerenza con il principio di ripartizione stabilito dal comma terzo, con un criterio che favorisca i pensionati nella quota di 4 a 1.

6. Il provvedimento di assegnazione in corso d'anno, è rilasciato con validità fino al 31 dicembre del quinto anno.

Qualora i lotti da assegnare fossero superiori al numero dei componenti della graduatoria di appartenenza si prosegue con l'assegnazione attingendo dall'altra graduatoria.

7. L'abbinamento "numero lotto" e "concessionario" avviene associando il primo soggetto avente diritto al primo orto libero (identificato dal relativo numero); si procederà quindi all'assegnazione in ordine crescente di numero.

E' possibile, previa richiesta scritta, accordarsi per il cambio orto con altro affidatario. In tale ipotesi la durata dell'assegnazione rimane quella stabilita nel proprio provvedimento di assegnazione, nei modi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

8. Accertato il possesso dei requisiti minimi necessari, le graduatorie degli aventi diritto alla assegnazione saranno formulate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:

- punti 1 per ogni anno di residenza del richiedente a Grugliasco (oppure - nell'ipotesi di periodi inferiori all'anno - per periodi oltre 180 giorni naturali e consecutivi), al momento dell'assegnazione, fino ad un massimo di 30 punti;
- punti 1 per ogni anno di età del richiedente, fino ad un massimo di 70 punti;
- punti 2 per ogni anno di iscrizione alla lista.
- punti 1 per ogni anno di adesione a progetti con finalità sociali, promossi dal Comune (es. VIP);

A parità di punteggio l'assegnazione avverrà dando la precedenza al richiedente con reddito familiare più basso.

Il provvedimento di assegnazione è reso noto agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

9. Nel caso in cui l'interessato risulti irreperibile, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di assegnazione, si procederà a riassegnare il lotto; decorsi ulteriori 30 giorni dalla predetta comunicazione, si provvederà alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria e dalla lista.

10. Al fine di garantire la massima partecipazione all'iniziativa, potranno presentare domanda di assegnazione anche cittadini residenti in Grugliasco, aventi almeno 45 anni di età alla data di presentazione della domanda stessa, con un reddito familiare compreso fra gli € 50.000,00 e gli € 70.000,00 (con esclusione dal computo del reddito dell'eventuale trattamento di fine rapporto).

11. Le domande saranno trattate con le modalità previste dai precedenti commi da 2 (seconda parte) a 9, procedendo alla formazione di due ulteriori distinte graduatorie (per la categoria pensionati e la categoria "altro");

12. Nel caso in cui siano soddisfatte tutte le domande entro la soglia di € 50.000,00 annui, si procederà ad assegnare gli eventuali orti ancora disponibili attingendo dalle graduatorie di cui al precedente comma 11;

13. Nel caso in cui tutte le graduatorie siano esaurite e vi siano orti incolti, i lotti potranno essere assegnati, durante l'anno agricolo, a semplice richiesta dei cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art 6 del Regolamento.

### **ART 3 bis** **ASSEGNAZIONE A DISOCCUPATI** **E INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE**

1. Al fine di fornire un supporto alle famiglie in difficoltà, l'Amministrazione intende destinare 10 appezzamenti del nuovo ampliamento realizzato, a cittadini residenti a Grugliasco in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel comune di Grugliasco da almeno due anni;
- ISEE non superiore a 13.000 Euro per nucleo familiare;

- non percepire reddito da ammortizzatori sociali, fatta eccezione per quello derivante da Mini Aspi;
  - non essere iscritti all'altra graduatoria per assegnazione di orto urbano;
- Per la formazione della graduatoria si terranno in considerazione:
- gradualità del reddito.
  - a parità di reddito numero componenti nucleo familiare;
2. L'orto viene assegnato per un periodo massimo di 5 anni, non rinnovabili; l'assegnazione decade per ottenimento di nuovo contratto di lavoro di durata pari ad almeno un anno. In tal caso, entro la fine dell'anno, il soggetto dovrà consegnare l'area completamente sgombra di rifiuti o di altro materiale ed in buono stato di manutenzione ai fini dell'assegnazione ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti.
3. Anche per i presenti 10 lotti, in caso di cessazione, revoca, rinuncia o decadenza, valgono le previsioni di cui all'art. 3 comma 4, comma 5 primo periodo, comma 6 e comma 7 primo periodo.
4. Gli assegnatari dei lotti di cui al presente articolo sono esentati dal pagamento del canone.
5. I suddetti 10 orti potranno eventualmente essere assegnati ad associazioni del territorio per iniziative di utilità sociale, con apposite convenzioni approvate dalla Commissione comunale di gestione di durata annuale, rinnovabile. Inoltre le assegnazioni saranno oggetto di comunicazione da parte del Presidente al primo Consiglio Comunale utile.

#### **ART 4 RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE**

1. Le richieste di assegnazione possono essere presentate in ogni momento, compilando l'apposito modello di iscrizione.
- Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda. Per nucleo familiare si intende l'insieme delle persone conviventi, anche se iscritte in distinti fogli di famiglia.
2. la commissione comunale di cui all'art. 9 del presente regolamento provvede, entro il mese di gennaio, alla pubblicazione, all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, di un apposito bando , contenente l'indicazione del numero di orti da assegnare, comunicato dal gestore.
- Le domande per l'inserimento nelle graduatorie degli aventi diritto dovranno essere presentate allo sportello Orti Urbani entro il termine indicato nel Bando, che non potrà essere inferiore a trenta giorni.
- Le domande dovranno essere corredate di tutta la richiesta documentazione e/o delle dichiarazioni scritte inerenti il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- Nel lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del bando e l'assegnazione degli orti da parte del gestore, il numero degli orti da assegnare potrebbe subire variazioni in aumento per sopravvenute rinunce dei concessionari. In tale evenienza si potranno assegnare gli orti eccedenti nei modi stabiliti dall' art. 3 comma 5.
3. I cittadini che hanno già presentato richiesta d'iscrizione, se in possesso dei requisiti, non devono ripresentare la domanda poiché gli elenchi formati ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento hanno validità temporale illimitata.
4. Qualora un avente diritto rinunciasse all' assegnazione, si procederà alla cancellazione dalla graduatoria e, conseguentemente, dalla lista di iscrizione. Nel caso in cui il medesimo soggetto ripresentasse nuova domanda di iscrizione non sarà possibile attribuire punteggio sulla base della durata della permanenza nella precedente lista.
- Anche nei casi di rinuncia anticipata si procederà ai sensi del periodo precedente.
5. Ogni variazioni afferente i requisiti di cui all'art. 3 o all' art. 3 bis, deve essere comunicata al gestore. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

6. Resta inteso che prima della assegnazione verrà verificata la permanenza dei requisiti.
7. Ottenuta l'assegnazione dell'orto, dal secondo anno in poi, potrà essere richiesto di compilare una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti.

## **ART. 5**

### **DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E RINNOVO**

1. L'assegnazione di ciascun lotto ha durata quinquennale con decorrenza dalla data indicata nell'atto di assegnazione e fino al 31 dicembre del quinto anno, rinnovabile, una sola volta, per ulteriori cinque anni con le modalità definite dal presente regolamento, sempre che non siano venuti meno i requisiti che hanno determinato l'assegnazione.
2. Qualora l'assegnatario intendesse chiedere il rinnovo, la domanda dovrà essere presentata entro 2 mesi dalla scadenza, diversamente l'assegnazione darà luogo ad estinzione, ai sensi dell'art. 20 comma 1 d).
3. La durata dell'assegnazione in capo ai soggetti già assegnatari dell'orto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è regolata dalla norma finale e transitoria di cui al successivo art.23.

## **ART. 6**

### **REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI**

1. Condizioni imprescindibili per l'acquisizione e il mantenimento della titolarità della concessione sono la residenza nel Comune di Grugliasco e il non superamento del limite di reddito di cui all'art. 3, comma 2 e 10 del presente regolamento.
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono controllate periodicamente oppure a campione, (come previsto dal DPR 445/2000 in tema di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) dagli Uffici preposti, i quali, al verificarsi dell'insussistenza anche di uno soltanto dei requisiti stessi, informeranno tempestivamente la commissione comunale di gestione per il parere di competenza, acquisito il quale adotterà il provvedimento dichiarativo di decadenza.
3. Nel caso in cui si accerti la sopravvenuta perdita dei requisiti, si provvederà all'adozione del conseguente provvedimento di decadenza. Rimane fermo a carico dell'assegnatario decaduto l'obbligo di mantenere l'orto per il periodo dell'anno agricolo.
4. Nel caso in cui fosse esaurita la graduatoria delle domande di assegnazione per soggetti con reddito inferiore a 50.000,00 euro, e, contemporaneamente il concessionario rimanesse nei limiti di reddito di cui all' art. 3 comma 10, non verrà adottato il provvedimento di decadenza.

## **ART. 7**

### **CANONE DI CONCESSIONE E DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il canone di concessione annuo è determinato dalla Giunta Comunale, in relazione ai costi di gestione, ed alle eventuali ulteriori spese posti a carico del soggetto gestore.
2. Il pagamento del canone al soggetto gestore, dovrà essere effettuato entro il mese di marzo. Il primo canone dovrà essere versato al momento dell'accettazione dell'assegnazione, pena la decadenza.
3. Per particolari condizioni economiche precarie, su richiesta dell'interessato, il pagamento del canone potrà essere versato in due tempi: il 50% a marzo ed il 50% a giugno.
4. A seguito del mancato pagamento del canone e delle spese il gestore affiderà, previa diffida, un termine entro il quale provvedere. In caso di mancato adempimento, si verificheranno gli effetti

della decadenza.

5. In conformità a quanto previsto agli artt. 1 e 2, la realizzazione di eventuali nuovi lotti di orti urbani e la manutenzione delle aree avvengono attraverso il concorso di risorse pubbliche e di contributi dei cittadini assegnatari.

6. Al fine suindicato, gli assegnatari dei singoli lotti dovranno versare, al momento della sottoscrizione della concessione, una quota a titolo di deposito cauzionale, corrispondente a euro 70,00 (somma necessaria a coprire i costi di eventuali pulizie del lotto). Tale somma verrà restituita all'assegnatario alla scadenza della concessione, qualora l'avente diritto non ne chiedesse il rinnovo. Non sarà disposta la restituzione del deposito cauzionale, nel caso di accertato riscontro di danni, arrecati dall'assegnatario, all'orto o alle parti comuni o in caso di orti lasciati incolti e/o da pulire.

7. I depositi già introitati dall'Amministrazione saranno versati al gestore, che si occuperà della restituzione al termine della concessione;

8. In caso di rinnovo, il canone è incrementato in misura del 20%.

### **Art. 8**

#### **COMMISSIONE COMUNALE DI GESTIONE**

1. E' istituita la commissione comunale di gestione, composta da 6 membri, così individuati:

- n. 2 consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, eletti dal consiglio comunale;
- n. 1 funzionario comunale del settore di competenza designato dal dirigente con funzione di segretario;
- n. 1 rappresentante degli assegnatari eletto dall'Assemblea degli assegnatari.
- n. 1 rappresentante della Polizia Municipale della Città di Grugliasco, delegato dal Comandante.
- Sindaco o suo delegato

La commissione ha una durata pari a quella del consiglio comunale.

2. Ai componenti della commissione non è dovuto alcun compenso per la partecipazione alle sedute della commissione medesima.

3. Il Presidente è eletto, all'interno della Commissione Comunale di Gestione nella prima seduta, fra i soggetti indicati al punto 1, con l'eccezione del Sindaco o suo delegato.

4. Il Presidente della Commissione Comunale vigila sul rispetto del presente regolamento e segnala eventuali irregolarità agli organi competenti.

5. Alla commissione partecipa, senza diritto di voto, un responsabile del Gestore

### **ART. 9**

#### **COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI GESTIONE**

1. I compiti della commissione comunale di gestione sono:

- presa d'atto e approvazione della graduatoria orti urbani;
- controllare a campione, le liste di iscrizione
- verificare il rispetto delle prescrizioni contenute all'interno del presente regolamento;
- esprime parere vincolante sull'adozione da parte del Gestore di provvedimenti di revoca, al verificarsi delle condizioni previste dal presente regolamento per tali ipotesi;
- gestione di eventuali controversie tra assegnatari;

**ART. 10**  
**ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI**

1. L'assemblea è composta da tutti gli assegnatari.
2. L'assemblea elegge il comitato direttivo.
3. L'assemblea delibera validamente con l'intervento di almeno il 50% più uno degli assegnatari, in prima convocazione.

In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'avviso di convocazione è affisso all'albo pretorio del Comune, nonché pubblicizzato mediante manifesti affissi sul territorio comunale.

Tutte le comunicazioni agli ortolani, escluse quelle personali, sono adempiute tramite pubblicazione in bacheca, sul sito web del Comune e/o del Gestore e mediante e-mail se resa disponibile da parte dell'assegnatario.

La convocazione dell'assemblea è disposta dal Comune o dal Gestore.

**ART. 11**  
**COMITATO DIRETTIVO**

1. Il comitato direttivo, eletto dall'assemblea degli assegnatari, ha durata pari a quello del Consiglio Comunale ed è composto da due rappresentanti per ogni vialetto, intendendosi per tale la via, o spazio, su cui insistono gli accessi ai singoli orti, individuati dalla commissione comunale di gestione.

2. Il comitato direttivo provvede alla nomina di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario. Il Presidente è anche il rappresentante degli assegnatari nella Commissione Comunale.

3. Il comitato direttivo ha il potere di promuovere istanze e proposte per una migliore gestione degli orti e vigilare e segnalare eventuali irregolarità alla commissione comunale di gestione.

Inoltre, ha il compito di intrattenere e facilitare i rapporti tra gli assegnatari.

4. Nell'ambito dei compiti attribuiti, ai sensi del precedente comma 3, il comitato direttivo redige un programma di attività, concordando lo stesso con la commissione comunale di gestione, da cui dovrà conseguire l'approvazione.

**ART. 12**  
**DIVIETI**

1. Sull'area in concessione è fatto divieto di:

- svolgere attività diversa dalla coltivazione agricola o farne deposito di materiali;
- tenere animali in forma stabile;
- utilizzare prodotti antiparassitari e altri prodotti chimici, se non nei modi e nei tipi consentiti dalla norma vigente;
- impiantare alberi, se non nei termini indicati nel progetto esecutivo;
- piantare le seguenti specie: piante da frutta, (es, fico, melo, pero, prugne, ecc.), viti e qualsiasi arbusto che possa sottrarre luce ai lotti adiacenti, come meglio disciplinato dalle disposizioni dell'organo di gestione.
- bruciare sterpi, rami, scarti e rifiuti in genere;
- costruire custodie per attrezzi o altri fabbricati, sia permanenti che provvisori esclusa posa di reti antigrandine, purché contenute completamente all'interno del proprio orto;
- introdurre autoveicoli, motocicli, ecc., eccetto che nella zona prevista a parcheggio;
- modificare o manomettere tutti i manufatti impiantistici e non, del comune;

**ART. 13**  
**GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOTTI**

1. I singoli assegnatari si faranno carico della conduzione e manutenzione dei singoli orti.
  2. Gli assegnatari dovranno pulire i confini dell'orto dalle piante infestanti.
  3. Ogni singolo orto dovrà essere delimitato da siepe bassa (h 50 cm) sul fronte dei vialetti interni, composta da essenze botaniche indicate da progetto esecutivo.
  4. Ogni intervento manutentivo dovrà seguire le indicazioni di progetto (viabilità, alberature, recinzioni):
    - è ammessa la costruzione di una serra non fissa avente dimensioni non superiori a : larghezza cm 300, lunghezza cm 400 e altezza (all'apice ) cm 180;
    - le serre devono essere soggette a frequente manutenzione al fine di prevenire le situazioni di degrado.
  5. È obbligo degli assegnatari curare assiduamente le proprie coltivazioni affinché non si sviluppino erbe infestanti o parassiti che possano danneggiare le coltivazioni degli orti confinanti.
  6. I rifiuti prodotti dal singolo assegnatario, dovranno essere smaltiti nei luoghi e nei modi indicati dall'Amministrazione in adempimento alle prescrizioni comunali;
  7. L'orto deve essere condotto e coltivato direttamente dall'assegnatario che potrà avvalersi della collaborazione del proprio nucleo familiare (formato dai soli conviventi e fino al 1° grado di parentela). In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto potrà essere mantenuto dai famigliari conviventi fino alla fine della concessione previa richiesta scritta.
  8. In caso di impossibilità a condurre l'orto, causa malattia o breve vacanza, o altre circostanze debitamente documentate, per un periodo superiore a 45 giorni, deve esserne data comunicazione al Gestore con l'indicazione dei nominativi degli eventuali soggetti autorizzati alla conduzione temporanea.
- In ogni caso, l'assenza protratta per periodi superiori all' anno agricolo, dà luogo alla decadenza della assegnazione, salvo eventuali casi che possono essere autorizzati per particolari motivi di salute o disagio.

**ART. 14**  
**CAPITOLATO PER LA SERRA**

- 1.All'interno dell'orto può essere costruita una sola serra.
- 2.Possono essere fatte a forma di casetta o a tunnel.
- 3.Non devono superare le dimensioni massime di lunghezza m. 4, larghezza m. 3, altezza m. 1,8.
- 4.La struttura deve essere realizzata esclusivamente in tubi metallici o plastici (escluso tavole in legno).
- 5.La copertura deve essere fatta in nylon morbido trasparente, escludendo qualsiasi altro tipo di materiale.
- 6.Il terreno all'interno della serra non deve essere pavimentato con nessun tipo di materiale (piastrelle, cemento, legno) ma deve rimanere a esclusivo uso per semina.
- 7.La serra deve essere posizionata minimo 80 cm. Dal confine con gli altri orti vicini.

**ART. 15**  
**CAPITOLATO PER ARREDO ORTO**

1. Può essere posizionato un solo armadietto che non deve superare le seguenti dimensioni massime larghezza cm. 80, altezza cm. 185 , profondità cm. 60.
2. Deve essere di colore verde della stessa tonalità delle recinzioni (verde bandiera).
3. All'interno dell'orto non devono essere riposti materiali vari che non siano di specifico utilizzo per la lavorazione/coltivazione del terreno.

**ART. 16**  
**ONERI DI IRRIGAZIONE E CORRENTE ELETTRICA**

1. L'irrigazione dei lotti costituenti il sistema orti urbani sarà garantita attraverso un nuovo sistema di gestione delle acque, volto a razionalizzare l'uso delle risorse idriche tramite un collegamento alle acque irrigue. Tale sistema consentirà di eliminare gli sprechi ed i costi della relativa utenza. L'uso dell'acqua potabile sarà comunque garantita in caso di necessità.

La spesa relativa al consumo idrico è ripartita equamente tra gli assegnatari. A questa andrà aggiunta la corrente elettrica utilizzata per le parti comuni (servizi igienici e locale ritrovo).

2. L'Amministrazione si riserva di interrompere l'erogazione per accertati gravi motivi.

3. Gli assegnatari sono invitati a irreggimentare le proprie coltivazioni, nonché ad attivare iniziative idonee affinché nel periodo 1 giugno – 30 settembre sia drasticamente ridotto l'apporto idrico (all'80%) per evitare squilibri sulla rete.

Nel periodo dal 1 al 31 agosto è assolutamente vietato irrigare dalle ore 9 alle ore 19.

4. All'atto dell'attivazione del nuovo sistema di irrigazione tramite le acque irrigue provenienti dalla bealera comunale, l'Amministrazione adoterà apposito atto di definizione degli orari di prelievo delle acque, nell'ambito del calendario di acquaggio annuale.

**ART. 17**  
**CONTROLLI ED AUTORIZZAZIONI**

1. Ogni assegnatario deve essere sempre munito di tesserino attestante la concessione, esibendolo ad eventuali controlli. Mentre il documento di riconoscimento potrà sempre essere richiesto dagli organi di vigilanza.

2. Ogni assegnatario dovrà apporre all'entrata dell'orto una targhetta ben visibile recante il numero dell'orto.

3. Tutti sono tenuti a rispettare gli orari d'accesso stabiliti dal Gestore. Deroche sono ammesse solo in occasione di momenti comuni quali feste collettive, assemblee e riunioni nonché eventuali prolungamenti concessi durante il periodo estivo.

4. L'utilizzo delle parti comuni per feste collettive, assemblee e riunioni deve essere preventivamente autorizzato, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18.

**ART. 18**  
**UTILIZZO DI PARTI COMUNI E LOCALI**

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, l'utilizzo delle parti comuni (locale casetta degli ortolani, dehor esterno) fuori dai casi di seguito indicati, deve essere preventivamente autorizzato dal Gestore.

A) normale attività di ritrovo quotidiano degli Ortolani e delle loro famiglie;

B) Per feste collettive, assemblee, riunioni che si effettuano secondo un calendario fisso e ricorrente

(Festa Ortolani, Castagnata, Riunione mensile del Comitato direttivo degli Assegnatari), da comunicarsi all'inizio dell'anno al Gestore.

Per l'utilizzo delle parti comuni di cui sopra per attività private organizzate da assegnatari degli orti è necessaria l'autorizzazione da parte del Gestore - che provvede a gestire il calendario degli utilizzi e relative prenotazioni - e il pagamento delle tariffe definite dal Comune con proprio atto.

## **ART 19**

### **CAUSE DI CESSAZIONE DELLA ASSEGNAZIONE**

1. Le assegnazioni cessano per:

- a) rinuncia
- b) decadenza
- c) revoca
- d) estinzione

2. La Rinuncia, sottoscritta dall' assegnatario, può avvenire nei modi previsti dall'art. 20 del presente Regolamento.

3. La decadenza dell'assegnazione può essere dichiarata dal Gestore nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'orto non venga coltivato per un periodo superiore a 60 giorni, senza giustificato motivo previamente comunicato. In tal caso il Gestore provvede a formulare il richiamo scritto (inoltrato con R/R) con il quale si chiede la presentazione di giustificati motivi in mancanza dei quali il richiamo costituisce diffida ad adempiere e a riprendere la conduzione dell'orto entro 30 giorni dalla notifica, a pena di decadenza.
- nel caso di mancato pagamento del canone, del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori spese, nel termine assegnato nell'ipotesi di diffida.
- nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 6.

In tutti i casi succitati, il Gestore adotta il provvedimento informando il Presidente della Commissione comunale di gestione. In caso di decadenza è consentito ripresentare domanda di assegnazione dopo 3 anni.

4. La concessione si intende rilasciata a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o di gestione, con preavviso di almeno 30 giorni, e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

5. E' prevista la revoca della concessione con provvedimento del Gestore per gravi motivi di comportamento dell'assegnatario (es. danneggiamenti, sconfinamenti, abbandono rifiuti, ecc...), per utilizzo improprio dell'area orti e, comunque, per violazioni più gravi e/o per violazioni recidive degli obblighi e/o per mancato rispetto dei divieti, stabiliti dal presente regolamento. L'atto di revoca sarà adottato dal Gestore decorsi 10 giorni dalla notifica della diffida a rimuovere, ove possibile, il perdurare della violazione. In ogni caso è disposta la revoca immediata per gravi atti in violazione di legge o regolamenti (es furti, risse, ecc.). In ogni caso sarà data facoltà all'assegnatario di opporre ricorso alla revoca entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto.

6. In caso di revoca il soggetto interessato non potrà presentare nuova domanda per assegnazione.

7. In tutti i casi succitati, il gestore adotta il provvedimento di revoca previo parere della Commissione comunale di gestione.

8. Le assegnazioni si estinguono per scadenza del termine previsto nel provvedimento stesso, con i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento, salvo presentazione di domanda di rinnovo.

9. In ogni caso di revoca, decadenza, o termine della assegnazione il soggetto dovrà consegnare l'area completamente sgombra di rifiuti o di altro materiale ed in buono stato di manutenzione.

Il mancato rispetto del presente comma, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione di norme regolamentari, comporterà l'immediato intervento di ripristino da parte del gestore ed il conseguente addebito all' assegnatario dei costi sostenuti.

## **ART 20 RINUNCIA**

1. La rinuncia all'orto dovrà avvenire esclusivamente per iscritto nei mesi da ottobre a dicembre. In tale caso l'interessato sarà tenuto a versare il saldo delle spese relative all'anno precedente.
2. E' concessa, per accertate esigenze familiari o di salute, la rinuncia all'orto al di fuori del periodo previsto. In ogni caso, rimane fermo a carico del rinunciatario l'obbligo di corrispondere il canone e le spese per la frazione di anno per la quale si è goduto del servizio.
3. In caso di rinuncia il soggetto interessato potrà presentare nuova domanda per assegnazione orti dopo 3 anni, fatta salva la perdita della cauzione versata e del punteggio acquisito fino alla data della rinuncia.

## **ART. 21 SORVEGLIANZA**

1. La sorveglianza è affidata al Corpo di Polizia Municipale che ha facoltà di compiere sopralluoghi e ispezioni nell'area.  
Rimane fermo, altresì, il potere di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione.  
Resta inteso che ogni danno, furto, infortunio, incidente che il privato possa patire non può essere addebitato all'Amministrazione Comunale né ai soggetti gestori all'uopo individuati.

## **ART. 22 SANZIONI**

1. Chiunque viola le norme del presente Regolamento sarà sanzionato ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e Regolamenti comunali.  
Le sanzioni previste per le violazioni al presente regolamento sono:
  - richiamo scritto;
  - provvedimento dichiarativo di decadenza;
  - la revoca della assegnazione.
2. Chiunque viola le norme del presente Regolamento è assoggettato a “richiamo scritto”;
3. Il richiamo scritto non esclude il ricorso ai provvedimenti di cui all'art. 19 comma 1 lettera b) e c)  
Gli eventuali danni cagionati potranno essere valutati dal soggetto gestore che ne da notizia all'Amministrazione, e detratti dalla cauzione.

## **ART. 23 NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. In deroga a quanto disposto all'art. 5, comma 1, i soggetti già assegnatari al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza della concessione successivamente rinnovata ai sensi dell'art. 5 comma 1, avranno diritto ad una proroga della concessione medesima, la cui durata è di seguito specificata, semprechè non siano venuti meno i requisiti che hanno determinato l'assegnazione secondo le norme regolamentari in allora vigenti:
  - concessioni scadute nel 2009 e nel 2010 e prorogate dal precedente regolamento fino al 2014:  
proroga fino al 2019
  - concessioni in scadenza nel 2011 e nel 2012 e prorogate dal precedente regolamento fino al 2015:  
proroga fino al 2020
  - concessioni in scadenza nel 2013 e nel 2014 e prorogate dal precedente regolamento fino al 2016:  
proroga fino al 2021
2. Per i soggetti di cui al comma precedente, dal primo anno successivo all'approvazione del presente Regolamento, il canone è incrementato in misura del 40%.  
Trova applicazione la dilazione di cui all'art. 7 comma 3 del Regolamento.

3. Le norme del presente Regolamento Comunale Orti Urbani troveranno applicazione a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Ad efficacia del provvedimento, cesserà ogni attività gestionale da parte dell'associazione Orti Urbani.